III_ TERZO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CON MENO DI 10 DIPENDENTI

A partire dal **13 FEBBRAIO 2025** e fino al raggiungimento del periodo di iscrizione al portale R.E.N.T.R.I. (dal 15/12/2025 entro il 13/02/2026) i soggetti coinvolti in questa categoria dovranno svolgere i seguenti step:

- Predisporre il registro di carico e scarico rifiuti utilizzati i nuovi modelli che potranno essere scaricati dal portale www.rentri.gov.it senza necessità di iscrizione o registrazione;
  Il registro di carico e scarico rifiuti potrà essere scaricato in modalità precompilata o con le pagine bianche per chi avesse a disposizione propri sistemi gestionali.
- Vidimare i nuovi registri presso le Camere di Commercio competenti;
- Utilizzare tale registro e tali modalità a partire dal 13 febbraio 2025 fino al momento dell'iscrizione al R.E.N.T.R.I..

A partire dal 13 febbraio 2025 i vecchi registri cartacei non potranno essere utilizzati.

Si ricorda che per valutare il numero di dipendenti è necessario considerare il numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Si chiarisce che il numero di dipendenti è riferito all'insieme dei dipendenti di tutte le unità locali dell'azienda.

Lo studio di consulenza Eco – syn fornisce il proprio servizio per la stampa e vidimazione del nuovo modello cartaceo di registro di carico e scarico rifiuti, previa comunicazione e accettazione del servizio. Si chiede pertanto alle aziende interessate di comunicarci quanto prima le loro richieste affinché ci sia il tempo tecnico per redigere l'offerta e procedere con la preparazione dei documenti.

Formulari - FIR:

I nuovi modelli di formulario saranno disponibili a partire dal 13 febbraio 2025.

I soggetti non tenuti all'**iscrizione** al portale R.E.N.T.R.I. entro il 13 febbraio 2025 dovranno, al momento dell'emissione del primo FIR successivo al 13 febbraio 2025, **registrarsi al R.E.N.T.R.I**. con una procedura semplificata rispetto a quella dell'iscrizione, senza alcun onere.

La registrazione all'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" è necessaria per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Tale operazione richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.

Per quanto attiene la compilazione del formulario, tale documento può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza.

Si riassume quindi che il soggetto non obbligato ad iscriversi al R.E.N.T.R.I. non deve registrarsi se il FIR viene compilato dal trasportatore.

I FIR sino al 13 febbraio 2026 saranno esclusivamente in formato cartaceo e dovranno essere vidimati digitalmente tramite il R.E.N.T.R.I.;

A partire dal 13 febbraio 2026 i FIR saranno digitali per i soggetti iscritti al R.E.N.T.R.I. mentre rimarranno cartacei e vidimati digitalmente tramite il R.E.N.T.R.I. per i non iscritti al R.E.N.T.R.I

Iscrizione al portale R.E.N.T.R.I

Tempistiche di iscrizione: Dal 15/12/2025 entro il 13/02/2026.

Si specifica che l'ente o l'impresa che, a prescindere dai dipendenti, produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di **attività commerciali, di servizio, sanitarie, agricole, edili** DEVE tenere il registro con riferimento ai **soli rifiuti pericolosi** e per questi **trasmettere al R.E.N.T.R.I.** i dati.

Per queste tipologie di impresa l'iscrizione al R.E.N.T.R.I. dovrà avvenire negli scaglioni in cui ricade il proprio numero di dipendenti.

La gestione dei rifiuti non pericolosi avverrà invece, secondo le metodiche escluse dall'iscrizione al R.E.N.T.R.I.

L'iscrizione avviene accedendo al portale R.E.N.T.R.I. tramite strumenti digitali di autenticazione e avviando l'istanza di iscrizione attraverso il sito www.rentri.gov.it. nell'area operatori.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione devono essere versati i diritti di segreteria e il contributo annuale.

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale. Tali diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell'iscrizione.

Il contributo annuale per ciascuna unità locale è pari a:

- 15 euro per ogni unità locale.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

- 10 euro per ogni unità locale.

Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.

Nella casistica coinvolta (enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti), i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2025 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2026, e comunque entro il 13 febbraio 2026.

Il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2026 avrà valore per l'intera annualità 2026 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2025, l'operatore dovrà versare anche il contributo per l'annualità 2026, entro il mese di aprile.

Terminata l'istanza di iscrizione, il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale viene vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio, tramite la piattaforma telematica R.E.N.T.R.I.

Conclusa l'istanza di iscrizione gli operatori possono incaricare soggetti interni e/o esterni all'azienda per svolgere le operazioni e la trasmissione dei dati sul portale R.E.N.T.R.I.

L'incaricato è una persona fisica che utilizza il R.E.N.T.R.I. per conto dell'operatore e accede al R.E.N.T.R.I. esclusivamente con dispositivi di autenticazione digitale.
L'operatore può inserire il nominativo di una o più persone fisiche, che opereranno per suo conto, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa.
E' possibile in qualsiasi momento modificare l'elenco degli incaricati; la modifica non costituisce una variazione oggetto di diritto di segreteria.

Chi dispone già di un sistema gestionale proprio per la gestione del registro di carico e scarico rifiuti deve assicurarsi che il proprio sistema gestionale risulti interoperabile con la piattaforma R.E.N.T.R.I. al fine di trasferire i dati in maniera diretta al portale R.E.N.T.R.I.

Se un operatore non dispone di un sistema gestionale può utilizzare i servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.R.I.

Gli operatori iscritti avranno l'obbligo di trasmettere al R.E.N.T.R.I. i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile: entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro.

L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al R.E.N.T.R.I. non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

Eventuali aggiornamenti normativi verranno comunicati con successive comunicazioni.